



COMUNE DI PADRIA

AREA SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE N. 3 del 26/02/2020

PROPOSTA N. 133 del 26/02/2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE BOEDDU PAOLA. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – DEFINIZIONE PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al nr. 426 del 3.02.2020, la dipendente Rag. Boeddu Paola, assegnata ai Servizi Demografici, Segreteria e Protocollo, ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 01/03/2020 (ultimo giorno di servizio: 29/02/2020), motivate dall'assunzione in servizio presso altro ente a seguito di Pubblico Concorso:

Rilevato che la menzionata dipendente ha indicato espressamente di volersi avvalere della previsione dell'art. 14-bis, del CCNL del 6.7.1995 in ordine alla facoltà di conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova;

Evidenziato che l'ufficio Servizi Demografici svolge importanti funzioni di competenza statale, di cui il Sindaco è responsabile quale ufficiale di governo;

Rappresentato, al riguardo, che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, sono stati convocati i comizi per il giorno di domenica 29 marzo 2020 per lo svolgimento del seguente Referendum Costituzionale "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019";

Preso atto, pertanto, che occorre, con la massima celerità, adottare gli atti necessari affinché venga scongiurato il rischio di una interruzione dei lavori di preparazione delle consultazioni elettorali, nonché il normale funzionamento dell'Ufficio Servizi Demografici, Segreteria e protocollo;

Richiamati:

- la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/12/2019 nonché il programma triennale di fabbisogno di personale in esso contenuto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/02/2020, con la quale è stata approvata, con esito negativo, la ricognizione per l'anno 2020, delle situazioni di esubero di personale dell'ente;
- la deliberazione n. 11 del 26/02/2020 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto delle dimissioni della menzionata dipendente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.02.2020 per il cui tramite è stato approvato l'aggiornamento al Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2020/2022 e sono state diramate specifiche direttive alla struttura comunale;

Specificato che, con il prefato aggiornamento al Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2020/2022, sono state espressamente previste e autorizzate le seguenti misure:

- scorrimento della graduatoria vigente del Comune di Padria per istruttore amministrativo contabile per la copertura del posto che si renderà vacante dal 01/03/2020 a seguito delle dimissioni della dipendente Paola Boeddu, mediante assunzione a tempo determinato di n. 1 unità operativa di categoria C1, fino a concorrenza del periodo di conservazione del posto della stessa;
- assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità operativa di cat. C1 scaduto il termine di sei mesi dalle dimissioni della Sig.ra Boeddu;
 - richiesta al Comune di Ula Tirso, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, affinché la dipendente Paola Boeddu sia autorizzata a prestare attività lavorativa nel Comune di Padria;
 - attuazione delle misure di cui sopra nel rispetto del tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato ammissibile il corrente anno, entro il massimale complessivo della spesa per il personale;

Ricordato che con proprie determinazioni:

- n. 22 del 16/12/2019, sono stati approvati i verbali dal n. 2 del 18.10.2019 al n. 8 del 6.12.2019 ed è stata approvata, per l'effetto, la graduatoria definitiva della pubblica selezione, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura del profilo professionale di "C", categoria economica C1;
- n. 1 del 27/01/2020, è stata approvata la bozza di contratto ed è stata disposta l'assunzione della dott.ssa Cherchi Mendy, vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo-Contabile – Cat. C A tempo pieno ed indeterminato, da adibire all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico, con decorrenza dal 10.02.2020;

Avuto riguardo:

- all'articolo 1, comma 148, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha abrogato i commi da 361 a 365 della legge 145/2018, che, tra le altre, prevedevano l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori. L'abrogazione di tale disposizione consente quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le p.a.;
- all'art. 1, comma 360, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019", il quale dispone che "A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente;
- all'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii., che ha introdotto il principio di sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali in una logica di superamento della regolazione basata sulla copertura del turn over;

Precisato che la Conferenza Stato-Città, nella seduta in data 11 dicembre 2019, ha dato il via libera al Decreto attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, in cui si prevede un "valore-soglia", diverso per ogni fascia demografica, basato sul rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti, che permetterà di effettuare maggiori assunzioni. La soglia oscilla fra il 29,5% dei Comuni più

piccoli e il 28,8% di quelli più grandi, con l'eccezione di Roma che si dovrà fermare al 25,3%. Con la modifica all'art. 33, inoltre, sarà garantita anche ai Comuni di piccole dimensioni (inferiori a 5.000 abitanti e facenti parte di Unioni di comuni *ex art. 32 Tuel*), collocati sotto la prima soglia, di poter effettuare l'assunzione di almeno 1 unità di personale. La maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato, consentita dalla nuova disciplina, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-*quater* e comma 562, della Legge n. 296/2006;

Evidenziato che il prefato decreto attuativo dell'art. 33 del D.L. 34/2019, alla data odierna, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il quadro normativo in materia di facoltà assunzionali è ancora quello previgente, basato sul turnover del personale cessato;

Tenuto conto pertanto dell'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali);

Dato atto che, in merito alle capacità assunzionali degli enti locali, l'art. 14-*bis* del D.L. 4/2019 ha introdotto due novità sostanziali:

- la possibilità di sostituire i dipendenti che cessano già nel corso dell'anno (senza attendere l'esercizio successivo), ma i reclutamenti possono avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turnover*;
- la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti 5 anni (in luogo di 3), con riferimento però alle percentuali di capacità assunzionali esistenti nei singoli esercizi;

Considerato che:

- per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, la disciplina è contenuta nell'articolo 1, comma 562, della L. 296/2006, che ha previsto che tali enti possano assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente, stabilendo in proposito il solo vincolo che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico di tali enti non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

- che in materia di resti assunzionali di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 la delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell'art.4, comma 3, del D.L.78/2015, che ha integrato l'art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
- b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

Tenuto conto che il contenuto delle mansioni richieste per il Settore Servizi Demografici e protocollo risulta compatibile nei contenuti del profilo e delle mansioni già oggetto del concorso le cui risultanze sono state approvate con la citata determinazione n. 22 del 16/12/2019 e che pertanto, per il citato profilo, può procedersi allo scorrimento della graduatoria in essere;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "*soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle*

disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato...”

- secondo l’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5; nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione; per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato; sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo (art. 50, comma 4) che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:
 - a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
 - b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
 - c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
 - d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
 - e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
 - f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
 - g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
 - h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;

Tenuto presente che:

- a termini dell’art. art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, per le assunzioni di personale a tempo determinato deve essere rispettato il limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009);
- sulla base di tali presupposti, la sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1/2017, successivamente ribadita con la n. 15/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*.

Accertato che la spesa sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato ammonta ad € 19.643,74, esclusa la spesa per le assunzioni di operai adibiti ai cantieri comunali, e che la somma

necessaria per l'assunzione di un impiegato Cat. C, posizione economica C1, per n. 6 mesi, ammonta ad € 15.109,23, a tempo pieno;

Atteso che, prima di procedere a nuove assunzioni, è necessario rispettare i seguenti adempimenti:

- approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale (art. 91 del Dlgs 267/2000; art. 6 del Dlgs n. 165/2011)
- conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali (art.9, comma 1, legge n. 243/2012);
- adozione dei piani triennali di azioni positive (art. 48 del Dlgs 198/2006);
- adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della Performance (art. 10 del Dlgs 150/2009; art. 169, comma 3-bis, del Dlgs n. 267/2000);
- rispetto del tetto di spesa di personale riferito all'anno 2008 (art. 1, comma 562, della legge 296/2006; art. 1, comma 762 della legge 208/2015);
- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconto, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP (art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016);
- mancata certificazione di un credito su istanza del creditore (art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008);

Rimarcato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/02/2020, è stata approvata, con esito negativo, la ricognizione per l'anno 2020, delle situazioni di esubero di personale dell'ente;
 - con la nuova assunzione in oggetto sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di cui all'art. 1, comma 762, della Legge 208/2015;
 - è stato approvato, in data 28/12/2019, il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente il piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano Triennale delle Azioni Positive;
 - è stato approvato il rendiconto di gestione 2018 ed è stata deliberata dal Consiglio Comunale la non predisposizione del bilancio consolidato con decorrenza dal 2017;
 - il Comune di Padria non è un ente in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
 - per effetto dell'art. 1, comma 823, della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019", cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 (disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio);
 - è stato adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della Performance (art. 10 del Dlgs 150/2009; art. 169, comma 3-bis, del Dlgs n. 267/2000);
 - il bilancio di previsione 2020/2022, il rendiconto di gestione 2018 e la deliberazione di non predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2017 sono stati trasmessi nei termini e con esito positivo alla BDAP;
 - non risultano istanze di certificazione di crediti non evase ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008);
 - con nota acquisita al protocollo in data 25/01/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato a questo Comune che non trovano più applicazione nei confronti degli enti i
- REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 111 del 27/02/2020

divieti disposti dall'art. 1, comma 508, della L. 232/2016, in quanto superati grazie all'art. 1, comma 823, della Legge 145/2018;

Ravvisato che, sulla base delle verifiche effettuate unitamente al Responsabile del Servizio Bilancio, sussistono le condizioni per procedere all'assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo contabile mediante attingimento della graduatoria vigente nonché per avviare la procedura di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

Visti:

- il DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/12/2019;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019;
- il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2020;
- il PEG unitamente al Piano degli Obiettivi e delle Performance per l'anno 2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2020;
- il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;

Avuto riguardo al Decreto del Sindaco n. 11 del 19/10/2017 relativo all'attribuzione della responsabilità del Servizio Gestione Giuridica del Personale al sottoscritto ed accertata la propria competenza ad emanare il presente atto;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

Ravvisata la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Ritenuto di procedere per le finalità in oggetto, in ottemperanza alle direttive della Giunta Comunale stabilite con deliberazione n. 12 del 26/02/2020;

DETERMINA

- 1. Di approvare** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che qui si intendono integralmente richiamate e trasposte;
- 2. Di prendere atto** che la dipendente Boeddu Paola ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza dal 01/03/2020, avvalendosi della previsione dell'art. 14-bis, del CCNL del 6.7.1995 in ordine alla facoltà di conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova;
- 3. Di procedere**, in adempimento della deliberazione giuntale n. 12 del 26/02/2020, all'assunzione a tempo parziale e determinato del Sig. Budroni Cristian, risultato secondo nella graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli ed esami per istruttore amministrativo contabile Cat. C, approvata con propria determinazione n. 22 del 16/12/2019;
- 4. Di precisare** che il Sig. Budroni Cristian sarà assunto con decorrenza presunta **dal 2 marzo 2020**, previa stipula del contratto individuale di lavoro, per n. 30 ore settimanali per sei mesi;

ciò al fine di consentire il rispetto del tetto di spesa assentibile per il tempo determinato nel corrente anno;

5. Di approvare per detta finalità l'allegato schema di contratto individuale di lavoro;

6. Di dare atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/02/2020, è stata approvata, con esito negativo, la ricognizione per l'anno 2020, delle situazioni di esubero di personale dell'ente;
- con l'assunzione del Sig. Budroni sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di cui all'art. 1, comma 762, della Legge 208/2015;
- è stato approvato, in data 28/12/2019, il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente il Piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano Triennale delle Azioni positive;
- è stato approvato il rendiconto di gestione 2018 ed è stata deliberata dal Consiglio Comunale la non predisposizione del bilancio consolidato con decorrenza dal 2017;
- il Comune di Padria non è un ente in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- per effetto dell'art. 1, comma 823, della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019", cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 (disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio);
- è stato adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della Performance (art. 10 del Dlgs 150/2009; art. 169, comma 3-bis, del Dlgs n. 267/2000);
- il bilancio di previsione 2020/2022, il rendiconto di gestione 2018 e la deliberazione di non predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2017 sono stati trasmessi nei termini, con esito positivo, alla BDAP;
- non risultano istanze di certificazione di crediti non evase ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008);
- con nota acquisita al protocollo in data 25/01/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato a questo Comune che non trovano più applicazione nei confronti degli enti i divieti disposti dall'art. 1, comma 508, della L. 232/2016, in quanto superati grazie all'art. 1, comma 823, della Legge 145/2018;

7. Di riconoscere al Sig. Budroni, all'atto dell'assunzione, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 21.05.2018, la seguente retribuzione lorda, da rapportare all'orario e al periodo di lavoro:

- Stipendio tabellare annuo (compresa tredicesima mensilità) € 22.039,41;
- Indennità di comparto € 549,60;
- eventuali altre indennità, se dovute ai sensi del vigente C.C.N.L. e del Contratto Decentrato vigente;

8. Di dare atto che la spesa per le competenze stipendiali e i relativi oneri è prevista nel Bilancio di Previsione 2020/2022 competenza 2020, e trova imputazione a Missione 01 Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 101 (cap. 1730.1 – 1731.1) e Macroaggregato 102 (cap. 1716.1);

9. Di assicurare con ogni consentita urgenza la presentazione al Comune di Ula Tirso, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, di apposita richiesta affinché si autorizzi la

dipendente Paola Boeddu a prestare attività lavorativa nel Comune di Padria per n. 6 ore settimanali per n. 3 mesi, prorogabili, a decorrere dal mese di marzo 2020.

Il Segretario Comunale

Dr. Antonino Puledda

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 133 del 26/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **DR. PULEDDA ANTONINO** in data **26/02/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 133 del 26/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **27/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 146

Il 27/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **111 del 27/02/2020** con oggetto

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE BOEDDU PAOLA. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – DEFINIZIONE PROCEDURA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA** il 27/02/2020

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 111 del 27/02/2020